



Il Sindaco

Pag. n. 1/5

Ordinanza n. 24/2020 del 29 maggio 2020

Oggetto: Modalità di accesso e svolgimento attività su arenili del Comune di Anzio – revoca ordinanza n. 20/2020.

Premesso che

- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Consiglio dei Ministri tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale ha approvato il decreto legge 25 marzo 2020 n.19 che ha introdotto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il decreto legge interviene in modo organico nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

- in particolare l'art.1 lett. U del suddetto decreto stabilisce che possano essere previste limitazioni delle attività commerciali volte in via generale ad evitare assembramenti di persone e a prevenire o ridurre il rischio contagio;

- in data 26 aprile 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- Con riferimento al periodo successivo al 17 maggio – cd “ Fase 2” dell'emergenza sanitaria da Covid 19 è necessario programmare l'adozione di misure di contenimento connesse all'emergenza Coronavirus;

Letta l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 - ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica la quale dispone al punto 3 che “*A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:*

- a. le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;*
- b. le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante;*
- c. i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.”*

Viste inoltre le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative ed in particolare la scheda tecnica denominata “attività turistiche” (stabilimenti balneari e spiagge);

U
COMUNE DI ANZIO
Comune di Anzio
Protocollo N.0030427/2020 del 29/05/2020



Il Sindaco

Pag. n. 2/5

Ordinanza n. 24/2020 del 29 maggio 2020

Considerato altresì che è compito delle singole amministrazioni recepire le linee guida emanate dal Governo e dal Presidente della propria Regione;

Considerata la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini, a seguito di una ponderata valutazione sulle condizioni che consentano, con prudenziale accortezza, la possibilità di estendere l'accesso alla cittadinanza alle spiagge, posto che l'estensione della parte costiera di Anzio riveste carattere di notevole incidenza territoriale;

Che la predetta ordinanza ha validità su tutto il territorio comunale ed è stata emessa in considerazione della necessità di adottare misure precauzionali per garantire la sicurezza in ordine al rischio di contagio da Covid-19, venendo incontro al contempo alle necessità degli operatori commerciali.

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 20/2020, concernente il divieto di svolgimento delle attività su arenili del Comune di Anzio.

RITENUTO pertanto poter revocare l'ordinanza sindacale n. 20/2020, in base alle nuove disposizioni governative e regionali a cui seguiranno specifiche ordinanze dirigenziali;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

INFORMATO il Prefetto di Roma, la cittadinanza,

VISTI gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. e approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

VISTO lo Statuto,

PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente richiamate:

1. La revoca dell'ordinanza sindacale n. 20/2020 del 11 maggio 2020 prot. 26.283/2020: **Modalità di accesso e svolgimento attività su arenili a libera fruizione del Comune di Anzio;**
2. L'esercizio delle attività balneari dalla data del **29 maggio 2020** nelle modalità contenute nell'allegato denominato "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – stabilimenti balneari" da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. L'utilizzo degli arenili a libera fruizione dalla data del **29 maggio 2020** nelle modalità contenute nell'allegato denominato "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – spiagge a libera fruizione" da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.

AVVERTE

- Che per tutto quanto non previsto nella presente Ordinanza si rimanda all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio num. Z00042 del 19.05.2020;



Il Sindaco

Pag. n. 3/5

Ordinanza n. 24/2020 del 29 maggio 2020

- Che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro oltre alle conseguenze penali di cui all'art. 650 C.P;
- Che il presente provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori e diverse misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Il Comando di Polizia Locale, gli altri Agenti della Forza Pubblica ed il responsabile dell'8° S.C. Politiche del Demanio e Patrimonio ed il Responsabile del IV S.C. Ambiente e Sanità restano incaricati per istituto della vigilanza sulla piena ottemperanza alla presente ordinanza.

DISPONE

- La notifica del presente provvedimento attraverso la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale e la diffusione a mezzo stampa;
- La notifica a mezzo PEC alla Prefettura di Roma;
- La notifica a mezzo PEC Commissariato di Polizia di Stato Anzio-Nettuno, al Comando Circondariale Marittimo di Anzio, alla Compagnia Carabinieri di Anzio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno, alla Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Anzio, al Comando Provinciale dei VV.FF, alla Polizia Locale di Anzio ed ai Sindacati Balneari del territorio;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990 è il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria, Dott. Luigi D'Aprano.



Il Sindaco
Candido De Angelis



Il Sindaco

Pag. n. 4/5

Ordinanza n. 24/2020 del 29 maggio 2020

ALLEGATO

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – stabilimenti balneari

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto;
- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C;
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
- I concessionari dovranno realizzare i percorsi per il raggiungimento della battigia rispettando il distanziamento delle persone almeno un metro, se possibili organizzando percorsi separati di entrata ed uscita;
- E' vietata qualsiasi forma di assembramento e dovranno essere sempre rispettate le distanze di almeno 1 mt. tra le persone, sia in acqua che nell'arenile;
- E' vietato praticare qualsiasi gioco (ad esempio calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce.....);
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia o in acqua possono essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente per gli sport di squadra sarà necessario rispettare le disposizioni delle Istituzioni competenti;
- Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), dovrà essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni zona ombreggiante. In tali zone destinate agli ombreggi potranno sostare max. 4 persone (maggiorate a 6 solo se conviventi)



Il Sindaco

Pag. n. 5/5

Ordinanza n. 24/2020 del 29 maggio 2020

- Le sdraio, lettini, sedie e qualsiasi attrezzatura da installare, sia all'interno delle zone ombrelloni, che all'esterno delle medesime, debbono essere posizionate in maniera tale da garantire una fruibilità ordinata e rispettare una distanza non inferiore a 1,50 metri lineari (tale distanza potrà essere ridotta solo nel caso di gruppi di persone conviventi);
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie, sdraio, ombrelloni e etc., debbono essere sanificati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, con divieto di utilizzo in assenza di un telo di copertura. In ogni caso la sanificazione dovrà essere garantita ad ogni fine giornata;
- L'accesso ai servizi igienici dovrà essere organizzato mantenendo il distanziamento tra persone di almeno 1 metro e si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso;
- Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all'ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste;
- Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;
- Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19).

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – spiagge a libera fruizione.

L'accesso agli arenili a libera fruizione è consentito nel rispetto delle misure di prevenzione di seguito riportate:

- E' vietata qualsiasi forma di assembramento e dovranno essere sempre rispettate le distanze di almeno 1 mt. tra le persone, sia in acqua che nell'arenile;
- I fruitori delle spiagge libere dovranno recarsi presso gli arenili con mascherine, fino al raggiungimento della postazione scelta. Raggiunta l'area di sosta, dovrà essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni ovvero asciugamani, borse etc., in modo da garantire una superficie di almeno 10,00 mq per ogni zona. In tali zone potranno sostare max. 4 persone (maggiorate a 6 solo se conviventi);
- Sono vietate le attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti, nonché praticare qualsiasi gioco (ad esempio calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce.....);